



# COMUNE DI FLORESTA

CITTA' METROPOLITANA DI MESSINA

## Area Amministrativa

N. 331 del 06/10/2021 Registro Generale delle Determinazioni

N. 101 del 06/10/2021 Registro delle Determinazioni del Servizio

**OGGETTO: Determinazione del fondo per la contrattazione decentrata - art. 67 CCNL del 21/05/2018 - ANNO 2021**

### Il Responsabile dell'Area Amministrativa

#### *Premesso*

- il D.Lgs 165/2001 impone a tutte le amministrazioni la costituzione del fondo per le risorse decentrate, che costituisce la base per l'erogazione del salario accessorio ai dipendenti;
- la costituzione del fondo per le risorse decentrate costituisce un'attribuzione gestionale;
- le risorse destinate ad incentivare le politiche di sviluppo delle risorse umane e della produttività (Fondo per le risorse decentrate) sono annualmente determinate sulla base delle disposizioni contrattuali e legislative vigenti, tenendo conto delle disponibilità economico-finanziarie dell'Ente nonché dei nuovi servizi o dei processi di riorganizzazione finalizzati ad un accrescimento di quelli esistenti che si intendono attivare nel corso dell'anno;

Rilevato che in data 21 maggio 2018 è stato stipulato il nuovo contratto collettivo nazionale di lavoro per il Comparto Funzioni locali, il quale, all'art. 67, disciplina le nuove modalità di costituzione del fondo per le risorse decentrate, che vengono, per quanto qui interessa, sinteticamente riportate.

1) A decorrere dall'anno 2018, il "Fondo risorse decentrate" è costituito da un unico importo consolidato di tutte le risorse decentrate stabili relative all'anno 2017. Tali risorse confluiscono nell'unico importo consolidato.

2) L'importo di cui sopra viene, inoltre, stabilmente incrementato:

- di un importo pari alle differenze tra gli incrementi a regime riconosciuti alle posizioni economiche di ciascuna categoria e gli stessi incrementi riconosciuti alle posizioni iniziali; tali differenze sono calcolate con riferimento al personale in servizio alla data in cui decorrono gli incrementi e confluiscono nel fondo a decorrere dalla medesima data;
- dell'importo corrispondente alle retribuzioni individuali di anzianità e degli assegni ad personam non più corrisposti al personale cessato dal servizio, compresa la quota di tredicesima mensilità.

3) In aggiunta alle risorse di parte stabile, è possibile incrementare il fondo con importi variabili di anno in anno come segue:

- dei risparmi accertati a consuntivo derivanti dalla applicazione della disciplina dello straordinario di cui all'art. 14 del CCNL dell'1.4.1999 relativi all'anno 2017;
- in sede di contrattazione integrativa, ove nel bilancio dell'ente sussista la relativa capacità di spesa, di un importo massimo corrispondente all'1,2% su base annua, del monte salari dell'anno 1997, esclusa la quota relativa alla dirigenza;

delle risorse derivanti da disposizioni di legge che prevedano specifici trattamenti economici in favore del personale, da utilizzarsi secondo quanto previsto dalle medesime normative;

- delle risorse di cui all'art. 54 del CCNL 14.09.2000, con i vincoli di destinazione indicati (Messi notificatori);
- eventuali risorse residue stabili non integralmente utilizzate negli anni precedenti.

**EVIDENZIATO** che, così come indicato dalla Corte dei Conti con la pronuncia n. 157/2010, ai sensi dell'art. 107 del D.lgs 267/2000 e s.m.i. e dell'art. 4 del D.Lgs 165/2001 e s.m.i., la quantificazione delle risorse decentrate – parte stabile – è effettuata annualmente in via automatica e obbligatoria, senza margine di discrezionalità, con provvedimento di natura gestionale;

**VISTI** i pareri della Corte dei Conti, Sezione di Controllo della Regione Sicilia (deliberazioni n.415/2013/SS.RR./PAR e n. 212/2014/PAR) dai quali risulta che il fondo di cui all'art. 16 della L.R. n. 41/96 non può essere legittimamente previsto e deve essere eliminato in sede di costituzione del fondo in quanto con il comma 4-ter dell'articolo 3 della L.R. 7 del 11 maggio 2011, introdotto dalla L.R. n. 16 del 20 luglio 2011, è stata espressamente disposta l'abrogazione di tutte le disposizioni di legge che prevedono riserve, a qualunque titolo, per i Comuni a valere sul fondo per le autonomie locali, diverse da quelle disciplinate dallo stesso articolo;

**CONSIDERATO** che l'Ente ha rideterminato il fondo per la contrattazione decentrata relative alle annualità 2019 e seguenti eliminando la previsione di cui all'art. 16 della L.R. 41/96;

- **Considerato, altresì**, che la costituzione del fondo per le risorse decentrate costituisce materia su cui la scelta appartiene all'Ente in quanto sottratta alla contrattazione collettiva decentrata integrativa e che, quanto alle relazioni sindacali, è prevista esclusivamente l'informazione ai soggetti sindacali prima dell'avvio della contrattazione collettiva decentrata integrativa.

- **Visto** l'art. 40 del D.Lgs. 165/2001, come modificato dal D.Lgs. 150/2009, in virtù del quale gli enti locali possono anche destinare risorse aggiuntive (comma 3-quinquies) alla contrattazione integrativa *"nei limiti stabiliti dalla contrattazione nazionale e nei limiti dei parametri di virtuosità fissati per la spesa di personale dalle vigenti disposizioni, in ogni caso nel rispetto dei vincoli di bilancio e del patto di stabilità e di analoghi strumenti del contenimento della spesa. Lo stanziamento di risorse aggiuntive per la contrattazione integrativa è correlato all'effettivo rispetto dei principi in materia di misurazione, valutazione e trasparenza della performance e in materia di merito e premi applicabili alle regioni e agli enti locali secondo quanto previsto dagli artt. 16 e 31 del decreto di attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15"*.

- **Vista** la legge n. 296 del 27.12.2006 (Legge Finanziaria 2007) ed in particolare l'art. 1, comma 557, modificato dall'art. 3, comma 120, legge n. 244 del 2007, poi dall'art. 14, comma 7, legge n.122 del 2010 e ancora successivamente dall' art. 16 della Legge 160/2016, che disciplina il concorso delle Autonomie Locali al rispetto degli obiettivi di finanza pubblica, stabilendo che per gli Enti sottoposti al patto di stabilità interno assicurano la riduzione delle spese di personale, al lordo degli oneri riflessi a carico delle amministrazioni e dell'IRAP, con esclusione degli oneri relativi ai rinnovi contrattuali, garantendo il contenimento della dinamica retributiva e occupazionale, con azioni da modulare nell'ambito della propria autonomia e rivolte, in termini di principio, ai seguenti ambiti prioritari di intervento:

- razionalizzazione e snellimento delle strutture burocratico-amministrative, anche attraverso accorpamenti di uffici con l'obiettivo di ridurre l'incidenza percentuale delle posizioni dirigenziali in organico;
- contenimento delle dinamiche di crescita della contrattazione integrativa, tenuto anche conto delle corrispondenti disposizioni dettate per le amministrazioni statali.

- **RILEVATO** che il comma 7 del citato art. 67 CCNL 2016/2018 conferma che la quantificazione del fondo delle risorse decentrate deve comunque avvenire, complessivamente, nel rispetto dell'art. 23, comma 2 del D. Lgs. n. 75/2017, il quale prevede che "a decorrere dal 01.01.2017 le risorse destinate annualmente al trattamento economico accessorio, del personale, non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2016. A decorrere dalla stessa data è abrogato l'art. 1 comma 236 della Legge 208/2015".

**TENUTO** conto che, rispetto alle risorse stabili, l'art. 67, comma 2, del CCNL 21/05/2018, prevede che le stesse sono state integrate:

- a) - di un importo, su base annua, pari a Euro 83,20 per le unità di personale destinatarie del presente CCNL in servizio alla data del 31.12.2015, a decorrere dal 31.12.2018 e a valere dall'anno 2019;
- b) - di un importo pari alle differenze tra gli incrementi a regime di cui all'art. 64 riconosciuti alle posizioni economiche di ciascuna categoria e gli stessi incrementi riconosciuti alle posizioni iniziali; tali differenze sono calcolate con riferimento al personale in servizio alla data in cui decorrono gli incrementi e confluiscono nel fondo a decorrere dalla medesima data;
- c) - dell'importo corrispondente alle retribuzioni individuali di anzianità e degli assegni ad personam non più corrisposti al personale cessato dal servizio, compresa la quota di tredicesima mensilità; l'importo confluisce stabilmente nel Fondo dell'anno successivo alla cessazione dal servizio in misura intera in ragione d'anno;

**PRESO ATTO** che l'incremento di Euro 83,20 per ciascuna unità di personale in servizio, alla data del 31/12/2015, ivi compreso il personale a tempo determinato, non è assoggettato (...) *"ai limiti di crescita dei Fondi previsti dalle norme vigenti e, in particolare al limite stabilito dall'art. 23, comma 2, del decreto legislativo n° 75/2017 "* (deliberazione n° 19/sez Aut/2018 Corte dei Conti);

**VISTO** il parere ARAN n. 1650/2019 il quale ha chiarito che, ai fini dell'incremento del fondo, deve essere computato anche il personale a tempo determinato e i lavoratori part-time devono essere considerati per intero;

**RILEVATO** che il personale in servizio presso il Comune di Floresta alla data del 31/12/2015 è pari a n. 14 dipendenti di ruolo, per cui è necessario incrementare il fondo di **€ 1.16480**;

- Rilevato, pertanto, che occorre procedere alla determinazione iniziale del Fondo risorse decentrate per l'anno 2020 nel rispetto delle norme sopracitate e che la quantificazione delle risorse per l'annualità corrente, è effettuata tenendo conto di quanto stabilito dal nuovo CCNL 2016/2018 ed in particolare:

a) sono state riportate le risorse stabili di cui indicate dall'art. 31, comma 2, del CCNL del 22.1.2004, relative all'anno 2017, pari ad **€ 35.354,66**;

b) le stesse sono state incrementate, ai sensi dell'art. 67 comma 2 lett. b) e c):

- dell'importo pari alle differenze tra gli incrementi contrattuali a regime riconosciuti alle posizioni economiche di ciascuna categoria e gli stessi incrementi riconosciuti alle posizioni iniziali; tali differenze sono state calcolate con riferimento al personale in servizio alla data in cui decorrono gli incrementi (01/01/2016, 01/01/2017 e 01/04/2018) per un importo pari a **€ 87,10**;

**EVIDENZIATO** che, per quanto riguarda le risorse variabili, l'art. 23 del D.Lgs. 25 maggio 2017, n. 75, stabilisce al comma 3 che: *“fermo restando il limite delle risorse complessive previsto dal co. 2, le regioni e gli enti locali ... possono destinare apposite risorse alla componente variabile dei fondi per il salario accessorio, anche per l'attivazione dei servizi o di processi di riorganizzazione e il relativo mantenimento, nel rispetto dei vincoli di bilancio e delle vigenti disposizioni in materia di vincoli della spesa di personale e in coerenza con la normativa contrattuale vigente per la medesima componente variabile”*;

**ACCERTATO** che nel fondo dell'anno 2021 sono state incluse tutte le risorse ivi compresa la R.I.A. dei dipendenti cessati che, in ossequio al disposto dell'art. 23 del D.Lgs. 75/2017, viene eventualmente decurtata al fine di garantire l'invarianza della spesa rispetto al 2016;

**VISTO** l'art. 33 del D.L. 34/2019, convertito in Legge n.58/2019, il quale detta nuovi vincoli al tetto delle risorse per il salario accessorio creando qualche dubbio anche in merito al tetto della spesa complessiva del trattamento accessorio;

**RITENUTO**, pur sempre nelle more dei necessari chiarimenti sull'applicazione delle nuove regole, di costituire il fondo per la contrattazione decentrata anno 2021, fatta comunque salva la verifica alla luce di future novità legislative, circolari interpretative e/o nuove disposizioni contrattuali;

**DATO** atto che il Revisore dei Conti, ai sensi dell'art. 40 bis del D. Lgs. 165/2001, esprimerà il parere in ordine alla compatibilità dei costi relativi alla contrattazione decentrata con i vincoli di bilancio e con quelli derivanti dall'applicazione delle norme di legge;

**VISTO** l'allegato prospetto contenente la specifica di tutte le voci comprese nel Fondo di Produttività 2020, come previste analiticamente dall'art. 67 del CCNL del 21/05/2018, che si allega al presente atto per farne parte integrante e sostanziale;

- **Dato atto** che tra le risorse che vengono rese disponibili sulla base di specifiche previsioni di legge rientrano gli incentivi per le funzioni tecniche previsti dall'art. 113 del D.Lgs 50/2016, che possono essere riconosciuti a determinato personale sulla base di criteri definiti da apposito regolamento. I suddetti, secondo quanto da ultimo sostenuto dalla Corte Conti Sezioni Riunite n. 6 del 10 aprile 2018, devono ritenersi non soggetti al vincolo posto al complessivo trattamento economico accessorio dei dipendenti degli enti pubblici dall'art. 23, comma 2, del D.Lgs. n. 75 del 2017 e quindi esclusi dalla spesa del personale e dalla spesa per il trattamento accessorio, in quanto la Legge 205/2017 ha previsto che i predetti incentivi gravano su risorse autonome e predeterminate del bilancio, allocate in specifici capitoli di spesa previsti per i singoli lavori, servizi o forniture, sicchè le stesse sono da ritenersi quali risorse diverse ed ulteriori rispetto a quelle ordinariamente rivolte all'erogazione di compensi accessori al personale.

- **Rilevato**, pertanto, che la quantificazione del fondo 2021 non tiene conto delle suddette risorse allocate sui competenti e diversi stanziamenti di spesa.

**PRESO ATTO** del principio contabile punto 5.2, lettera a) dell'Allegato n. 4/2 al D.Lgs n° 118/2011, secondo cui *“alla fine dell'esercizio, nelle more della sottoscrizione della contrattazione integrativa, sulla base della formale delibera di*

costituzione del fondo, vista la certificazione del collegio dei revisori, le risorse destinate al finanziamento del fondo risultano definitivamente vincolate. Non potendo assumere l'impegno le correlate economie di spesa confluiscono nella quota vincolata del risultato di amministrazione, immediatamente utilizzabili secondo la disciplina generale, anche nel corso dell'esercizio provvisorio: e che..... In caso di mancata costituzione del fondo nell'anno di riferimento, le economie di bilancio confluiscono nel risultato di amministrazione, vincolato per la sola quota del fondo obbligatoriamente previsto dalla contrattazione collettiva nazionale”

**Vista** lo schema di deliberazione per l'approvazione del Bilancio per l'esercizio finanziario 2021, all'interno del quale, tra le spese di personale, sono comprese anche le suddette risorse.

**Tenuto conto** che il Fondo per le risorse decentrate 2021, così come definito con la presente determinazione, consente di rispettare i vigenti limiti in tema di contenimento della spesa del personale, per quanto concerne la conformità all'art. 1, comma 557, della legge n. 296/2006, così come modificato dalla Legge 147/2014 e della Legge 160/2016.

- **Dato atto** che nella successiva fase di perfezionamento della quantificazione del Fondo 2021 e, comunque, in via preventiva rispetto alla sottoscrizione del contratto decentrato integrativo si provvederà agli adempimenti previsti dall'art. 40-bis, comma 1, del D.Lgs. 165/2001 ad oggetto “Controlli in materia di contrattazione integrativa”.

- **Ritenuto**, conclusivamente, dover procedere alla determinazione delle risorse decentrate relativamente all'anno 2021, nell'ammontare complessivo pari ad **€ 36.60656** come da prospetto “Fondo risorse decentrate anno 2021”, allegato al presente atto quale parte integrante e sostanziale;

- **Che** a tale importo potrà aggiungersi, quello dei risparmi costituiti dalle risorse residue di parte stabile di cui all'art. 67, commi 1 e 2, non integralmente utilizzate dal CCDIL dell'anno precedente (2020), nel rispetto delle disposizioni in materia contabile (Parere ARAN prot. N. 23858 del 30.10.2012) che, **previa certificazione del Responsabile del Servizio Finanziario e dall'Organo di Revisione Contabile potranno essere utilizzati in incremento delle risorse variabili esclusivamente per l'anno 2020 e che non costituirebbero, in tal caso, voci di aumento del Fondo della Contrattazione in armonia con quanto previsto dall'art. 9, comma 2/bis del D.L. 78/2010**

- **Dato atto** che la presente determinazione sarà trasmessa alle OO.SS. ed alle RSU, ai sensi dell'articolo 5, comma 2, del D.Lgs. 165/2001 e degli artt. 4 e 7 del CCNL 21.05.2018.

**Vista** la Determinazione Sindacale n. 9 del 8/05/2021 e successive proroghe di nomina formale della sottoscritta, MARZULLO Santina, quale Responsabile dell'Area Amministrativa;

**Visto** il vigente Regolamento di Contabilità;

**Visto** il D. Lgs. 165/01 e ss.mm.ii.;

**Visto** il D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000 e ss.mm.ii.;

**Visto** l'Ordinamento Amm. EE.LL. vigente in Sicilia;

## DETERMINA

- di dare atto di tutto quanto in narrativa riportato che qui si intende integralmente richiamato.

- di costituire, per le motivazioni tutte sopra esposte, il Fondo delle risorse decentrate per la contrattazione integrativa per l'anno 2021, secondo le linee, i criteri ed i limiti di massima illustrati, allegato al presente atto per costituirne parte integrante e sostanziale, e così riepilogato:

<b>RISORSE STABILI</b>	<b>€ 36.60656</b>
<b>RISORSE VARIABILI</b>	<b>€ 0,00</b>
<b>TOTALE FONDO</b> rientrante nel tetto di spesa costituito dal limite del precedente CCDIL 2016 (pari ad € 53.170,19) nell'importo rettificato a seguito della verifica disposta ai sensi dell'art. 4 del D.L. 16/2014	<b>€ 36.60656</b>
<b><u>voci residue di parte stabile dell'anno precedente da utilizzarsi in incremento una tantum delle risorse variabili esclusivamente per l'anno 2019 e non costituenti voci di aumento del Fondo della Contrattazione ai sensi dell'art. 9, comma 2/bis del D.L. 78/2010</u></b> (Parere ARAN prot. n° 23858 del 30.10.2012; - Corte Conti Puglia – Sez. Controllo - Deliberazione n. 164/2018)	<b>Previsione solo eventuale ed in atto non verificata</b>

- di dare atto che, così come nel presente atto rappresentato, il Fondo risorse decentrate calcolato per l'anno 2021 non supera l'importo massimo consentito, costituito dall'ammontare del Fondo 2016 e che anche eventuali somme precedentemente non utilizzate, utilizzabili UNA TANTUM per l'annualità corrente solo tra le voci di carattere variabile, non contribuiscono, per la corrente annualità, ad incidere ai fini del rispetto del citato tetto di spesa.
- di attestare che il finanziamento relativo a detto fondo di complessivi € **36.60656** trova copertura negli appositi capitoli del bilancio 2021 ed afferenti la spesa del personale.
- di precisare che il suddetto importo resta comunque da definire per le risorse disciplinate dall'art. 67, comma 3, lettera c) e art. 68 comma 4 del CCNL 2016/2018 relative, rispettivamente, a disposizioni di legge che prevedano specifici trattamenti economici in favore del personale, da utilizzarsi secondo quanto previsto dalle medesime disposizioni di legge all'eventuale integrazione, sulla base della contrattazione, della componente variabile sino ad un importo massimo corrispondente all'1,2% su base annua, del monte salari dell'anno 1997, esclusa la quota relativa alla dirigenza e che in base all'orientamento prevalente della magistratura contabile non rientrano nei predetti tetti di spesa per la contrattazione decentrata.
- di trasmettere il presente atto alle OO.SS. ed alle R.S.U., ai sensi dell'articolo 5, comma 2, del D.Lgs. 165/2001 e nel rispetto delle prerogative e delle relazioni sindacali stabilite dal vigente CCNL.
- di pubblicare il presente provvedimento nell'apposita sezione "Amministrazione Trasparente" sul sito istituzionale dell'Ente ai sensi dell'art. 21, comma 2, del D. Lgs. 33/2013.
- di dare atto che la presente determinazione diventa esecutiva con l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi dell'art. 151, comma 4, del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali approvato con il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

*Floresta, li 06/10/2021.*

**Il Responsabile dell'Area Amministrativa**

*F.to Santina MARZULLO*

**IL RESPONSABILE DELL'AREA  
ECONOMICO FINANZIARIA**

In relazione al disposto dell'art. 151, comma 4 del D. Lgs 18/08/2000, n. 267,

**A P P O N E**

Il visto di Regolarità Contabile ed

**A T T E S T A**

che la complessiva spesa trova la relativa copertura come da prospetto che segue:

Capitolo/Art.	Funz./Serv./Interv.	Importo	N°. Impegno	Data Impegno

*Floresta, li* \_\_\_\_\_

**IL RESPONSABILE DELL'AREA  
ECONOMICO FINANZIARIA  
F.to Rag. PEDALINA Maria Carmela**

---

**CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE**

Copia della presente determinazione viene pubblicata mediante affissione all'Albo Pretorio on-line del Comune in data odierna per rimanervi quindici giorni consecutivi con il n. 682 dal 09.10.2021 al 24.10.2021

*Floresta, li* \_\_\_\_\_

**L'ADDETTO ALLA PUBBLICAZIONE**